



**CITTA' DI MARIGLIANO**  
**(Provincia di Napoli)**

SETTORE RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE, ENTRATE TRIBUTARIE, ECONOMATO, CONSIP

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA  
VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

(IN VIGORE DAL 1/1/2014)

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 97 del  
09.09.2014

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita nel rispetto dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme legislative in vigore.

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata nella misura dello 0,8%.
2. Le deliberazioni delle aliquote sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione, ai fini della pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Ai fini dell'efficacia delle deliberazioni dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento; in mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le deliberazioni hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento.

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, nonché dell'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni in L. n. 148/2011, la soglia di esenzione dall'addizionale viene fissata in € 10.000,00, determinata in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, in caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

## **Articolo 4**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 1, comma 3, sia effettuata non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 5**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia.